

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1087)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato,
nella seduta del 14 giugno 1960 (V. Stampati nn. 136, 684 e 300)*

d'iniziativa dei deputati SCALIA, STORTI, DONAT-CATTIN, CAPPUGI, GITTI, CALVI, ZANIBELLI, ARMATO, AZIMONTI e COLASANTO (136); dei deputati SANTI e NOVELLA (684); e dei deputati FODERARO, DE' COCCI, CERVONE, CARCATERRA, BIMA, DOSI, NEGRARI, ROSELLI, VERONESI, SCHIRATTI, SAMMARTINO, DURAND DE LA PENNE, BOIDI, SPADOLA (300)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 GIUGNO 1960

Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
al personale degli autoservizi extraurbani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e semprechè, a giudizio del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione — risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli auto-

servizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.

Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terrà conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali.

Art. 2.

Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto la applicazione del precedente articolo 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1952, n. 628, lo articolo 1 della presente legge si applica anche nei confronti del personale di autoservizi urbani per il quale ne ricorrano le condizioni.

Art. 4.

Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, con le estensioni previste dalla presente legge si applicano a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende private o municipalizzate, o a comuni, provincie, regioni, consorzi od altri enti pubblici.

Art. 5.

Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628, del personale che alla data della cessione ha diritto alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti già acquisiti ai sensi della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628.